



COMITATO DI GESTIONE DELLA CACCIA

Comprensorio Alpino Alta Valtellina



NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO NEL COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA ALTA VALELLINA (approvate in data 02 settembre 2015)

Il cacciatore socio del Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina, oltre alle leggi nazionali e regionali e ai regolamenti regionali e provinciali inerenti la tutela dell'equilibrio ambientale, la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:

FORME DI CACCIA

Con riferimento all'art. 3 delle "DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN PROVINCIA DI SONDRIO", nel Comprensorio si attuano le seguenti forme di caccia:

- A) AVIFAUNA MIGRATORIA E VOLPE IN ZONA DI MINOR TUTELA
- B) AVIFAUNA MIGRATORIA E RIPOPOLABILE E VOLPE – in zona di minor tutela;
- C) LEPRE E TIPICA ALPINA – nell'intero C.A.;
- D) UNGULATI – NEL SETTORE ASSEGNATO.

I cacciatori ammessi alle forme di caccia di cui alle lettere C) e D) possono esercitare, in zona di minor tutela, la caccia all'avifauna migratoria e ripopolabile e alla volpe.

I soci che esercitano l'attività venatoria nella specializzazione tipica alpina/lepre prima di iniziare la giornata di caccia devono apporre con penna a sfera nelle apposite caselle dell'insero zona alpi la data (giorno e mese) e la lettera "S" o "X" per indicare, rispettivamente, che caccia con il cane da seguita nelle apposite zone o in tutto territorio del Comprensorio:

- apponendo la lettera "S" il cacciatore può esercitare l'attività venatoria **solo all'interno delle zone segugio;**
- apponendo la lettera "X" il cacciatore può esercitare la caccia su tutto il comprensorio ma **non può prelevare la lepre comune e variabile all'interno delle zone segugi.**

La caccia agli **ungulati** si svolge secondo le regole indicate nelle "**disposizioni per la caccia di selezione agli ungulati**" e il "**regolamento per l'assegnazione dei capi**".

I soci ammessi ad esercitare in maggior tutela in entrambe le specializzazioni possono svolgere l'attività venatoria per tre giorni alla settimana (due giorni in una specializzazione, ed un giorno nell'altra).

AMMISSIONI E CONFERMA ASSOCIATIVA

Il cacciatore socio conferma la permanenza associativa nelle forme di caccia praticate nella stagione venatoria precedente mediante il versamento della quota associativa (*contributo base e il*

contributo integrativo art. 28 7^a comma, art 32 1^a e 2^a comma e art. 33 6^a comma L.R. 26/93)
entro il 31 marzo di ogni anno.

Le richieste di iscrizione debbono essere presentate dal 1° al 31 marzo. Entro la stessa data debbono essere presentate le richieste di cambio di forma di caccia o di iscrizione ad un'altra.

Le ammissioni avverranno nel rispetto dei diritti e delle priorità stabiliti dagli articoli 28 e 33 della legge regionale 26/'93 e successive modificazioni. A parità di priorità, per lo stesso giorno di presentazione, verrà data precedenza ai cacciatori più anziani (data di nascita) e a chi non ha commesso infrazioni alle norme riguardanti l'attività venatoria (verbale) negli ultimi 5 anni.

E' buona norma che durante l'attività venatoria il cacciatore spara solo per abbattere la selvaggina consentita nella forma di caccia praticata. E' da evitare il tiro a bersaglio o sparare per regolare l'arma sul territorio di caccia.

Bormio, 02 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Benito Moriconi

